



**OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. - PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.**

## **LETTERA DI INVITO A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO DISCIPLINARE**

### **Premessa**

- La diffusione su scala globale dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 - iniziata in Italia a febbraio 2020 - ha prodotto e continua a produrre conseguenze economiche e sociali senza precedenti, dai tratti unici e peculiari legati alla chiusura forzata delle attività, alla riduzione della mobilità delle persone, all'attuazione delle norme di distanziamento interpersonale, ai massicci interventi pubblici in ambito monetario e fiscale e, non da ultimo, ai cambiamenti indotti nei comportamenti di persone, imprese e pubbliche amministrazioni;
- Nel corso del 2020 e 2021 la Regione Puglia ha messo in atto una serie di interventi straordinari a sostegno delle imprese pugliesi, anche nei settori del Turismo e della Cultura, affiancando le imprese delle rispettive filiere per prepararsi alla ripresa delle attività, dunque con nuove misure straordinarie di Aiuto, denominate "Custodiamo il Turismo", "Custodiamo la Cultura", "Custodiamo il Turismo 2.0" e "Custodiamo la Cultura 2.0", le quali prevedono la concessione di una sovvenzione diretta, erogata dall'Agenzia Pugliapromozione, volta a sostenere le PMI pugliesi nell'ulteriore periodo di difficoltà che si trovano a dover affrontare anche per il perdurare della crisi di liquidità;
- In tale scenario, si è reso necessario prevedere un'ulteriore misura straordinaria in grado di offrire alle PMI del territorio, le quali nel corso del 2021 abbiano subito perdite da chiusura dell'attività in ragione di decreti, e che non rientrino tra le categorie già beneficiarie di taluno degli Aiuti summenzionati, una sovvenzione diretta finalizzata ad accompagnarle verso la ripartenza; l'approccio strategico adottato per la definizione della misura di Aiuto in questione, trova la sua base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 e si inserisce nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)" con cui la Commissione Europea ha stabilito, giusta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii., che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 107, par.3, lett. b), sono compatibili con il mercato interno gli Aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;





- Con D.G.R. 1379/2021 la copertura finanziaria complessiva del presente provvedimento, pari ad € 51.218.119,97, di cui la residuale somma pari ad euro 5.000.000,00 viene destinata agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0” per l’introduzione di codici ATECO che non possono accedere alla misura qui riferita. L’importo viene messo a disposizione mediante delega ad operare sui capitoli di Entrata “CNI Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021” e capitolo di spesa “CNI - Contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021. Trasferimenti ad amministrazioni locali” a favore del Dipartimento Turismo e Cultura e nel limite massimo sopra riportato;
- L’approccio strategico adottato per la definizione della misura straordinaria di Aiuto trova la sua base giuridica nazionale nel Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021, e si inserisce nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)
- Con Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2021, n.429 della Sezione Economia della Cultura, sono state trasferite le predette risorse finanziarie all’A.RE.T.;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2022 è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per completare la verifica istruttoria delle istanze pervenute in risposta agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, a valere sulle risorse assegnate con DGR n. 1379/2021 e con la successiva DGR n. 2201/2021;
- In data 29.03.2022 il predetto Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto, con la previsione di confermare i due vincoli legislativi sopra richiamati - € 1.385.956,32 per ciascuna categoria di attività - in favore delle imprese in possesso del Codice ATECO 49.39.09 (Turismo), da una parte, e dei Codici ATECO 93.21/91.03 (Cultura) dall’altra;
- Nell’Accordo sopra richiamato, inoltre, si è stabilito che le imprese in possesso del Codice ATECO 91.04 “Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali”, non previsto negli Avvisi 2.0, sarebbero state interessate dalle sovvenzioni a valere sui ristori statali, attraverso lo svolgimento di una procedura negoziata;
- In data 09.05.2022, l’A.RE.T. ha richiesto - giusta nota email prot. 009897-U-2022 del 09.05.2022 - alla Direzione Generale di UnionCamere, l’elenco delle imprese pugliesi iscritte con Codice ATECO 2007 primario 91.04;
- In data 26.05.2022 UnionCamere ha fornito l’elenco richiesto giusta nota email prot. 011782-E-2022 del 27.05.2022;
- A seguito di una verifica pre-istruttoria svolta dall’A.RE.T. e di un ulteriore scambio con UnionCamere (nota prot. n. 0012478-E-2022 del 01.06.2022), il numero di imprese attive con Codice ATECO primario 91.04 risulta pari a n.9;





Tanto premesso, è avviata - giusta Determinazione del Direttore Generale 07.06.2022, n. 300- e prorogata - giusta Determinazione del Direttore Generale 23.06.2022, n. 831- una procedura negoziata con le imprese attive iscritte nei registri delle Camere di Commercio territorialmente competenti con il Codice Ateco primario 91.04 "Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali"

Si invita la Vs. Impresa a partecipare alla presente procedura negoziata, presentando domanda di contributo (Modello Allegato A) entro il termine perentorio del **28.06.2022 ore 10.00**, a seguito di riapertura della decorrenza dei termini. La domanda di contributo dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal Soggetto legittimato a rappresentare l'impresa, con allegato documento di identità dello stesso Soggetto in corso di validità.

**La domanda di contributo dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [pugliapromozione.oi@pec.it](mailto:pugliapromozione.oi@pec.it)**

Si rinvia al par. 4 del presente Disciplinare per maggiori dettagli.

## 1. Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda di contributo nell'ambito della presente procedura negoziata le imprese in possesso, al momento della presentazione della stessa, di tutti i seguenti requisiti:

a) essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese, rispettando i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall'Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, ivi comprese le imprese anche gli Enti del Terzo Settore (ex D.lgs. n. 117/2017), che agiscono in regime di impresa, con le caratteristiche di PMI, secondo la definizione dell'Allegato I del Reg. n. 651/2014, iscritte al REA della CCIAA di competenza.

b) essere imprese già costituite ed attive alla data del 1° febbraio 2020 che esercitavano ed esercitano alla data di presentazione dell'istanza di sovvenzione - attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario riconducibile al 91.04 con sede/sedi di esercizio ubicata/e nel territorio della regione Puglia, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese e/o del REA della Camera di Commercio territorialmente competente, precisando che i valori di fatturato/corrispettivi registrati nei periodi di osservazione e utili alla determinazione del gap di cui alla lettera c) dovranno essere solo quelli riferiti al predetto





Codice Ateco;

c) di aver registrato, in relazione alla/alle sede/sedi di esercizio (unità operativa) di riferimento per cui si è soggetti ammissibili, un decremento del valore di fatturato/corrispettivi (gap), rilevato dal confronto tra il fatturato/corrispettivi registrato/i nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quello/i registrato/i nel periodo 1° ottobre 2020 - 31 gennaio 2021; oppure trovarsi nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto del fatturato/corrispettivi registrato/i nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 gennaio 2020 o, ancora, nella condizione in cui, dal raffronto tra i periodi di osservazione del valore del fatturato/corrispettivi registrato/i, si determini un gap pari a zero ovvero un gap negativo la cui entità non superi € 5.000,00;

d) di non presentare, alla data del 31 Dicembre 2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER) e della Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" - (2014/C 249/01);

e) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

f) **di non rientrare** tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. clausola Deggendorf),

ovvero

**rientrare** nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere consapevoli che l'autorità concedente l'Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre dall'importo da erogare l'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione dell'Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l'importo da erogare risulti inferiore all'importo da recuperare;

g) adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;

h) di risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;





j) di essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

l) di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 08 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ;

m) di non rientrare tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

n) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente;

L'assenza di anche uno soltanto dei su indicati requisiti è causa di inammissibilità dell'istanza, ovvero di revoca della sovvenzione, qualora essa sia già stata concessa.

## 2. Criteri e calcolo del contributo

L'entità massima della sovvenzione concedibile ammonta ad € 150.000,00.

La misura prevede l'erogazione di una sovvenzione diretta alle PMI - aventi tutti i requisiti di cui al precedente pr. 1 - quantificata tramite l'applicazione di specifiche percentuali al valore del gap di fatturato/corrispettivi, registrato confrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 2019-31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli relativi al periodo 1° settembre 2020- 31 gennaio 2021.

Sulla base dei dati relativi al gap di fatturato/corrispettivi e alla dimensione aziendale in termini di ULA impiegate nell'anno 2020, si procederà all'applicazione delle percentuali di seguito indicate per la quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile. Le ULA di riferimento, ai fini della quantificazione della sovvenzione, sono quelle impiegate nella/nelle sede/sedi di esercizio delle attività per cui si è Soggetti ammissibili.

Si terrà conto altresì della seguente fattispecie:

le imprese che si sono trovino nella impossibilità oggettiva di effettuare il raffronto con l'intero periodo 1° ottobre 2019 -31 gennaio 2020 o che si trovino nella condizione per cui dal raffronto nei periodi di riferimento discenda un gap pari a zero, oppure un gap negativo, la cui entità non superi € 5.000,00: in tali casi, è concessa la sovvenzione di € 3.000,00, quale entità minima prevista dalla presente misura;





La quantificazione monetaria della sovvenzione è determinata applicando i seguenti parametri, fissando l'ammontare minimo della sovvenzione concedibile in € 3.000,00:

valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo: 1° OTTOBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020 — valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo : **GAP**  
1° OTTOBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE CONCEDIBILE		
GAP registrato	ULA 2020	Percentuale da applicare al GAP registrato
		%
Fino a 15.000,00 €	Da 0 a 2	55% <i>(ovvero € 3.000 se l'applicazione del valore % produce un valore finanziario inferiore all'entità minima*)</i>
	oltre 2	60% <i>(ovvero € 3.000 se l'applicazione del valore % produce un valore finanziario inferiore all'entità minima*)</i>
Oltre i 15.000,00 € - fino a 45.000,00 €	Da 0 a 2	50%
	oltre 2	55%
Oltre i 45.000,00 € - fino a 75.000,00 €	Da 0 a 2	45%
	oltre 2	50%
	fino a 2	40%





Oltre i 75.000,00 € e fino a 150.000,00	oltre a 2	45%
Oltre i 150.000,00 €	fino a 2	35%
	oltre 2	40%

### 3. Cumulo, soglie e termine per la concessione del contributo

I contributi concessi a valere sulla presente procedura possono essere cumulati con:

- gli Aiuti previsti dai Regolamenti de minimis o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo di tali Regolamenti;
- altri Aiuti di cui al Quadro Temporaneo e al D.L. n.34/2020, art. 54 e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.

I contributi di cui alla presente procedura non devono, in ogni caso, contribuire a superare la soglia massima di importo per Beneficiario, prevista dall'art. 54 del D.L. del 19/05/2020, n. 34, calcolata tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 54 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Qualora l'entità del contributo, quantificata secondo i parametri di cui al presente Avviso, comporti il superamento della soglia massima (euro 1.800.000,00) prevista dal richiamato art. 54 del D.L. n. 34/2020 (come modificato dal D.L. del 22 marzo 2021, n. 41), il Soggetto istante dovrà ricondurre l'entità della stessa attraverso la piattaforma nei limiti della soglia massima, pena l'inammissibilità dell'istanza per impossibilità a concedere l'Aiuto.

A tal fine, la soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autocertificazione rilasciata dal Beneficiario stesso concernente la dichiarazione del rispetto delle soglie massime consentite.

Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere e del cumulo dei contributi, si tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica comprenda diverse entità giuridiche.

### 4. Procedura istruttoria

4.1. La domanda di contributo (ALLEGATO A), compilata in ogni campo richiesto e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato, munito di procura ex art. 1392 del C.C., che dovrà essere inoltrata unitamente alla domanda Allegato A) dovrà essere





trasmessa, unitamente a copia del documento di identità dello stesso Soggetto, in corso di validità, esclusivamente all'indirizzo PEC [pugliapromozione.oi@pec.it](mailto:pugliapromozione.oi@pec.it) entro il termine perentorio del **28.06.2022 ore 10.00**, come da riapertura termini (D.D.G. del 23.06.2022 n.831).

4.2. Si specifica che il mancato rispetto di anche una delle condizioni di cui al par. 4.1. determinerà l'inammissibilità della domanda.

4.3 Le domande pervenute saranno oggetto di una istruttoria volta alla formale verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni rese e alla quantificazione del calcolo del contributo concedibile.

Per la concessione del contributo si procederà operando le seguenti verifiche:

- A. rispetto delle modalità e dei termini per la trasmissione della domanda di sovvenzione;
- B. completezza e regolarità della domanda sui deve essere apposta marca da bollo o codice identificativo della stessa;
- C. coerenza/congruità dei dati e delle informazioni rese;
- D. eleggibilità del Soggetto proponente sulla base delle caratteristiche di cui al pr. 1 ed in relazione alle dichiarazioni rese;
- E. congruità con gli elementi di cui ai paragrafi precedenti;

Non saranno, pertanto, considerate ammissibili le domande:

- presentate con modalità difformi da quelle previste dal pr. 4;
  - trasmesse al di fuori del termine perentorio di cui al pr. 4.1;
  - predisposte in maniera incompleta e/o difforme dalle disposizioni di Legge e da quelle dettate dalla presente Lettera di invito-Disciplinare
  - prive di marca da bollo;
  - non sottoscritte digitalmente (con firma elettronica in corso di validità) dal Soggetto legittimato a rappresentare l'impresa istante;
  - presentate da Soggetti diversi da quelli aventi i requisiti indicati al pr. 1 .
1. 4.4. Le domande sono istruite seguendo l'ordine cronologico di ricezione. L'istruttoria per la verifica di ciascuna istanza si concluderà entro 5 giorni dalla acquisizione delle domande. L'esito istruttorio relativo alla domanda presentata sarà reso noto al Soggetto istante con apposita comunicazione, in caso di non ammissibilità/non finanziabilità, contenente le relative motivazioni (preavviso di diniego).

Nel caso l'esito dell'istruttoria stabilisca la non ammissibilità, il Soggetto proponente può, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, ove ricorrano i presupposti per la formulazione di argomentazioni, presentare istanza di riesame, a cui l'ARET fornirà riscontro, nei successivi 5 (cinque) giorni adottando, se del caso, gli atti consequenziali. Decorso inutilmente il termine essenziale per la produzione della istanza di riesame, l'esito si intende accettato. A tal riguardo, si precisa che l'istanza di riesame è







finalizzata alla adozione di un atto in autotutela, sulla base degli elementi chiarificatori adottati dall'istante.

4.5. Nel caso l'esito dell'istruttoria stabilisca la ammissibilità e la finanziabilità dell'istanza esaminata, si procederà a fornire comunicazione via pec all'impresa interessata e, quindi, ad adottare il relativo Provvedimento di concessione, con contestuale impegno di spesa.

## 5. Concessione ed erogazione del contributo

La concessione dell'Aiuto è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla registrazione del contributo, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. del 31 maggio 2017, n.115 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).

Ad esito positivo delle verifiche propedeutiche alla concessione dell'Aiuto, l'A.RE.T adotterà l'Atto di concessione che, trasmesso Beneficiario, dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo per accettazione e restituito all'A.RE.T, unitamente alla dichiarazione di conto corrente dedicato su cui effettuare l'accredito della sovvenzione.

L'erogazione della sovvenzione avverrà in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dal Beneficiario.

## 6. Controlli sui requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni

L'A.RE.T si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, controlli sul Beneficiario del contributo, anche tramite verifiche in loco, al fine di accertarne la veridicità con riferimento sia ai requisiti di partecipazione che alle altre dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

L'A.RE.T rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il Beneficiario e i terzi in virtù del contributo concesso.

Le verifiche effettuate riguardano i rapporti che intercorrono tra l'A.RE.T e il Soggetto beneficiario, nonché il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, delle prescrizioni di cui alla presente Lettera di invito-Disciplinare.

Al fine dello svolgimento dei controlli, il Beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile per 5 anni - dalla data di concessione del contributo - la documentazione correlata alla domanda presentata, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.

## 2. 7. Revoca o rinuncia del contributo

L'ARET potrà procedere alla revoca del contributo concesso, anche successivamente all'erogazione dello stesso, qualora:





- a. vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, difformità o gravi irregolarità nelle dichiarazioni (oggetto di verifica, anche a campione) rese in fase di presentazione della domanda;
- b. venga accertato il mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche non penalmente rilevante, ovvero accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente Lettera di invito-Disciplinare;
- c. il Soggetto beneficiario incorra in violazione delle disposizioni di cui alla presente Lettera di invito-Disciplinare, dell'Atto di Concessione, delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti.

È facoltà del Beneficiario rinunciare al contributo concesso; in tal caso, dovrà darne comunicazione tempestiva all'indirizzo **PEC pugliapromozione.oi@pec.it**.

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire ad A.RE.T le somme ricevute maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del Beneficiario medesimo tutti gli oneri eventualmente già sostenuti.

### 3. 8. Responsabile del procedimento

La Struttura responsabile del procedimento è ARET Pugliapromozione; il Responsabile del Procedimento è l'avv. Miriam Giorgio, Responsabile Ufficio Patrimonio e Attività negoziali dell'A.RE.T.

### 4. 9. Richieste di chiarimenti ed informazioni. Diritto di accesso

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente all'A.RE.T Pugliapromozione all'indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it.

Per l'esercizio del diritto di accesso, si rinvia a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla L.R. del 20 giugno 2008, n. 15 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.

### 5. 10. Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) si informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di contributo, saranno utilizzati dalla Regione Puglia (Titolare del Trattamento) e da ARET (in qualità di Responsabile del Trattamento) esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Puglia e dell'ARET.

Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 (così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) ed è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Regione Puglia e l'ARET, nonché per l'esecuzione di un compito di "rilevante interesse pubblico". I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli





interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità oggettiva di dare corso all'istruttoria di cui al presente Avviso.

Il titolare del trattamento dati è Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 33, 70121 - Bari. C.F. e P.IVA 93402500727, Tel: 800713939 - Email: quiregione@regione.puglia.it. Responsabile del Trattamento ai fini della gestione del presente Avviso è ARET Pugliapromozione, con sede in Bari - Piazza Aldo Moro n. 33/A -, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il DPO dell'ARET Pugliapromozione è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@aret.regione.puglia.it

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati dell'ARET.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell'Agenzia). In particolare, l'ARET potrà comunicare i dati alla Regione Puglia; all'uopo, l'ARET informa che la Regione Puglia dispone di accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2014-2020 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità.

Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE.

I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione.

Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE è descritto alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.





ARET informa, inoltre, che i dati forniti attraverso le autocertificazioni potranno essere inseriti nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), al fine di ottenere, da parte della Prefettura di riferimento, la documentazione antimafia di cui agli artt.83 e 84, del D.Lgs. n.159/2011, necessaria per poter procedere all'erogazione degli Aiuti previsti dal presente Avviso.

Bari, 23 giugno 2022

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Avv. Miriam Giorgio**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Luca Scandale**

